

**Dichiarazioni 2007.** Le istruzioni dell'agenzia delle Entrate

# Nel «730» per i farmaci benefici con scontrino

**Necessaria la verifica per i contratti di mutuo**

**Tonino Morina**

Il contribuente che presenta il 730/2007 al proprio datore di lavoro (se presta l'assistenza fiscale), entro il 30 aprile, non deve produrre alcuna documentazione che provi i dati dichiarati. Documentazione che deve essere esibita dai contribuenti che presentano il 730, entro il 31 maggio, ai Caf o agli altri intermediari abilitati.

Nel paragrafo 3.5, relativo ai «Controlli sulla documentazione», della circolare 17/E del 23 marzo 2007, viene anche specificato che il contribuente non deve esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle deduzioni soggettive di imposta.

Il centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato devono verificare:

- le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale);
- fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione che attesta i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;
- l'ultima dichiarazione in caso di eccedenza d'imposta per la

quale è stato chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;

- la documentazione delle spese per i farmaci, costituita, ad esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale, o dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia;
- il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione Irpef del 41% o del 36% per le «spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio».

In proposito, si deve sottolineare che il controllo da parte del centro di assistenza fiscale o del professionista abilitato deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione Irpef del 41 o del 36%, salvo che il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione a una rata precedente e ne abbia conservato copia (si veda la circolare n. 26/E del 31 maggio 2005).

Nella circolare 17/E, al paragrafo 3.4.2, l'Agenzia elenca alcuni casi di autocertificazione. Tra questi:

- ~ la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la necessità dell'acquisto di medicinali da banco per i quali non è prevista la prescrizione medica;
- la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 104/1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'in-

validità.

Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti chiesti, nel caso in cui il Caf o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta negli anni precedenti.



[www.ilsale24ore.com/norme](http://www.ilsale24ore.com/norme)

I modelli e le istruzioni per le dichiarazioni 2007